



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE 1 PUBBLICA
ISTRUZIONE. REFEZIONE E
TRASPORTO SCOLASTICO.
BIBLIOTECHE, ARCHIVIO
ICONOGRAFICO

Servizio Pubblica Istruzione

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO “ZEROTRE” E “LO SCOIATTOLO”.

INDICE

Art. 1 - DEFINIZIONI

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 - DURATA E VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO

Art. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 - CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Art. 6 - MATERIALI E ATTREZZATURE/MACCHINARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 7 - PRESTAZIONI

Art. 8 - REFERENTE DEL SERVIZIO

Art. 9 - DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE

Art. 10 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RISPETTO AL PROPRIO PERSONALE

Art. 11 - PASTI PER GLI ADDETTI

Art. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13 - ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE - SMALTIMENTO RIFIUTI

Art. 14 - CONTROLLI

Art. 15 - CONSEGNA E GESTIONE DEI LOCALI

Art. 16 - VERIFICHE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Art. 17 - ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA

Art. 18 - CORRISPETTIVI

Art. 19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Art. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 21 - SICUREZZA – DUVRI

Art. 22 - PENALITÀ

Art. 23 - ESECUZIONE IN DANNO

Art. 24 - DANNI E RESPONSABILITÀ

Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 27 - RECESSO

Art 28 - CONTROVERSIE

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- Amministrazione/Committente: Comune di Ascoli Piceno;
- Fornitore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente;
- Servizio: i servizi generali e di supporto al personale educativo presso gli asili nido comunali "Zero-tre" e "Lo Scoiattolo"
- Utenza: i bambini in età compresa tra 0 e 36 mesi che frequentano gli asili nido.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi generali e di supporto al personale educativo presso gli asili nido del Comune di Ascoli Piceno "Zero-tre" di via Enna, s.n.c. (zona Tofare) e "Lo Scoiattolo" di via delle Verbenne, n°3 (zona Monticelli), nel rispetto delle normative nazionale e regionale vigente in materia e, in particolare, della Legge Regionale-Regione Marche- n. 9 del 13/05/2003 e s.m.i., del Regolamento Regionale -Regione Marche- n.13 del 22/12/2004 e s.m.i. nonché del vigente Regolamento Comunale del Comune di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/06/2012.

Art. 3 – DURATA E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stimata in due anni educativi decorrenti presumibilmente dal 15 settembre 2021.

L'importo massimo dell'appalto è pari ad euro 499.288,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e al lordo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a euro 600,00.

Tale importo costituirà il budget di spesa per la durata del contratto. Esso è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno dell'Amministrazione. Tale importo, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali le prestazioni effettuate non dovessero raggiungere l'importo sopra indicato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno educativo, per un importo massimo di euro 249.644,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e al lordo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a euro 300,00. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

Art. 4 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il periodo di svolgimento del servizio in entrambi gli asili nido comunali inizia il primo giorno di scuola, come stabilito dal calendario scolastico regionale, e termina il giorno 31 del mese di luglio. A fini informativi, si evidenzia che il servizio offerto nel mese di luglio viene solitamente fruito da circa il 70% dei bambini frequentanti il nido durante l'anno educativo.

Prima dell'inizio di ciascun anno educativo è richiesto un intervento di ripristino dei locali presso ciascuna delle due strutture oggetto di appalto, per garantire le operazioni di pulizia degli ambienti e degli arredi, nonché di lavaggio della biancheria e del materiale ludico-didattico.

Il servizio erogato in favore degli utenti è del tipo:

- "tempo pieno" con orario 7,45 – 16,30;
- "part-time" con orario 7,45 – 15,30;
- "part-time" con orario 7,45 – 14,00.

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere coperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00, rispettando le compresenze delle unità di personale che sono adibite al servizio, in ogni asilo nido, nelle diverse ore della giornata. Il servizio richiede lo svolgimento di almeno 6 ore lavorative giornaliere per ciascun addetto. In base alla estensione della superficie ed al numero di frequentanti di ciascuna struttura, si stabilisce che presso il nido “Zerotre” il servizio deve essere svolto da almeno 4 addetti, mentre presso il nido “Lo Scoiattolo” il servizio deve essere svolto da almeno 6 addetti.

Il supporto al personale educativo va inteso come assistenza per il generale buon andamento del servizio reso nei nidi, con cura generica di tutto quanto possa essere utile a questo scopo. Qualora l'attività didattica preveda momenti di festa, incontri, assemblee, ecc. con la presenza dei genitori, il personale ausiliario dovrà essere avvertito con anticipo dalla coordinatrice del nido e dovrà garantire la sorveglianza e la pulizia completa dei locali, prima e dopo gli incontri, previa modifica, se necessario, dell'organizzazione oraria dei turni.

Ai fini dello svolgimento delle predette attività e di quelle di ripristino dei locali prima dell'inizio di ogni anno educativo, è previsto un impegno ulteriore di massimo 10 ore all'anno per ciascuna struttura oggetto di appalto.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Asilo nido “Zerotre”

La struttura ha una ricettività massima di 35 (trentacinque) bambini, articolati in 3 sezioni tutte funzionanti composte da:

- 1 sez. lattanti;
- 1 sez. semi-divezzi;
- 1 sez. divezzi;

Asilo nido “Lo Scoiattolo”

La struttura ha una ricettività massima di 53 (cinquantatre) bambini, articolati in 4 sezioni tutte funzionanti composte da:

- 1 sez. lattanti;
- 1 sez. semi-divezzi;
- 1 sez. divezzi;
- 1 sez. mista (a seconda delle esigenze).

ARTICOLO 6 - MATERIALI E ATTREZZATURE/MACCHINARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tutti i materiali, le attrezzature e i macchinari (detersivi, detergenti, panni per pulizia, stracci, guanti, sacchi per immondizia, lavatrici, asciugatrici, macchina cucito, ferro da stiro, scope, mop, etc...) necessari all'esecuzione delle prestazioni del presente appalto sono forniti dall'Amministrazione Comunale appaltante per la durata contrattuale prevista.

ARTICOLO 7 – PRESTAZIONI

Il servizio richiesto si suddivide in due aree principali:

A. Assistenza al contesto organizzativo ed educativo;

B. Gestione degli ambienti (operazioni quotidiane, periodiche, al bisogno e in particolari periodi dell'anno educativo).

A. Assistenza al contesto organizzativo ed educativo

L'appaltatore dovrà assicurare servizi di supporto alle educatrici, operando a contatto con i bambini e dando alle funzioni connesse la massima attenzione e priorità.

L'orario deve essere definito in modo da garantire al contesto educativo la presenza costante di addetti di riferimento in numero sufficiente.

In particolare, l'addetto ai servizi oggetto del presente appalto supporterà le educatrici garantendo:

- assistenza ai bambini nei momenti di routine in relazione alla specifica età degli stessi, cura dell'igiene personale, sorveglianza e assistenza ai servizi igienici a salvaguardia dell'igiene e della salute e della dignità del bambino nei limiti richiesti dalle educatrici e con assunzione di uno stile educativo che sia coerente con le indicazioni date dal Coordinatore Pedagogico;

- collaborazione con il personale educativo nella vigilanza, nell'accoglienza e nella riconsegna dei bambini quotidianamente o al bisogno; partecipazione attiva alla vita del plesso (feste, uscite a scopo didattico in orario scolastico se richiesto etc.) contribuendo a creare un ambiente armonico, anche dal punto di vista relazionale, per il benessere del bambino;

- sorveglianza, vigilanza e assistenza dei bambini, compresi i bambini disabili, in caso di allontanamento temporaneo e del tutto occasionale dovuto a cause di forza maggiore del personale educativo, per tutta la durata di tale allontanamento e sempre con la massima attenzione allo stile educativo.

B. Gestione degli ambienti:

Il Fornitore dovrà assicurare la creazione giornaliera di un ambiente idoneo alla permanenza dei bambini dal punto di vista dell'areazione, della pulizia e del decoro dei locali attraverso operazioni quotidiane di cura degli ambienti, delle attrezzature e delle suppellettili utilizzate per il funzionamento di ciascuna struttura, assicurando altresì che gli ambienti siano idonei all'accoglienza dei bambini successivamente a occasioni straordinarie in cui il nido viene utilizzato per eventi, feste ecc. a cui partecipano i genitori.

Le prestazioni da rendere vengono di seguito elencate, senza pretesa di assoluta esaustività.

Apertura e chiusura dei locali del nido; sorveglianza all'ingresso e all'uscita nelle diverse fasce orarie; distribuzione spuntini e merende, allestimento e riordino locali per la refezione; controllo spazi esterni con rimozione di eventuali oggetti estranei o pericolosi; sistemazione bagni (svuotamento da pannolini e biancheria sporca, ripristino corredo, carta igienica, guanti monouso, sapone, biancheria, ecc.); attività di lavanderia/stireria/cucito, con riferimento sia a biancheria dei bambini (bavaglini, tovaglie, asciugamani, camici e divise, etc....) sia a corredo del personale educativo che ausiliario; supporto alle educatrici prima e durante il momento del pranzo dei bambini, comprese le attività di igiene e cura dei bambini in preparazione del pasto; sistemazione locali adibiti a riposo, con abbassamento dei lettini impilati, rifacimento di culle e lettini, ripristino degli altri arredi della stanza; attività di igiene e cura dei bambini in preparazione del sonno; collaborazione al bisogno con le educatrici al risveglio dei bambini; spazzatura e lavaggio pavimenti locali di refezione, lavaggio e igienizzazioni tavoli e sedie, smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni vigenti in tema di raccolta differenziata, pulizia bagni successiva al cambio dei bambini. Le pulizie giornaliere e periodiche devono essere svolte tenendo conto della presenza dei bambini. Per tutta la durata della giornata al nido, sono dovute le prestazioni a supporto al personale educativo durante i momenti fondamentali della giornata (attività, pranzo, sonno) alcune tra le quali vengono indicate a titolo esemplificativo non esaustivo: riassetto e ripristino locali utilizzati per le "routine" dei bambini, collaborazione con le educatrici per preparare materiale per attività particolari (es: giochi d'acqua), supporto alle educatrici in caso di infortuni a bambini e/o altri inconvenienti (pipì o rigurgiti sul pavimento, eccetera), gestione del telefono e del citofono, apertura cancello previa verifica di chi si presenta, accompagnamento tecnici esterni in occasione di interventi manutentivi, collaborazione nell'esecuzione del piano d'emergenza secondo i ruoli assegnati.

In ogni caso e con continuità, giornalmente, devono essere puliti tutti i locali di ciascun asilo nido, le superfici, gli arredi e i giochi utilizzati dai bambini, con la rigorosa osservanza delle misure per il contenimento dei contagi previste dalle vigenti normative anti Covid-19.

Dovrà essere assicurata, altresì, la pulizia quotidiana delle aree esterne utilizzate per le attività dell'asilo nido; periodicamente si dovranno pulire le finestre, le porte, gli infissi interni ed esterni, le tapparelle delle finestre ed i relativi cassonetti, tende e caloriferi.

I detersivi vanno sempre mantenuti fuori dalla portata dei bambini, anche durante l'utilizzo,

La tempistica e la successione delle mansioni svolte devono essere armonizzate con le esigenze educative, per evitare che le prestazioni siano di disturbo alle attività con i bambini.

L'orario di svolgimento delle mansioni che vanno distribuite nel corso della giornata (es: attività di lavanderia/stireria/cucito) potrà variare a seconda del periodo dell'anno (es.: piano degli inserimenti dei nuovi bambini) e dell'organizzazione dei singoli nidi, per una migliore organizzazione del lavoro o per eventi imprevisti, secondo indicazioni della stazione appaltante.

ARTICOLO 8 - REFERENTE DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio dell'appalto il Fornitore nomina ed indica alla stazione appaltante un referente nei confronti dell'Amministrazione comunale per la perfetta e regolare esecuzione delle operazioni oggetto del presente appalto; egli coordina con continuità e costanza il personale assegnato ai diversi asili nido, così da garantire il corretto rapporto del personale con le educatrici, i bambini, le famiglie e l'Amministrazione comunale ed altresì l'omogeneità del livello qualitativo delle operazioni oggetto del presente appalto, da ottenersi anche mediante spostamenti di personale fra i nidi interessati al servizio. Egli garantisce la costante e diretta reperibilità telefonica, nei confronti dell'Amministrazione comunale e del personale addetto al servizio, al numero di cellulare che verrà comunicato anche alla stazione appaltante prima dell'attivazione del servizio; garantisce inoltre la propria presenza alle riunioni eventualmente convocate presso l'Amministrazione comunale. Il Referente riceve le contestazioni dell'Amministrazione comunale, provvede ad eliminare i disservizi ed eventualmente a fornire controdeduzioni, nei termini e con le modalità più sotto indicate. Il Referente provvede inoltre con la massima tempestività alla sostituzione del personale assente.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE

Gli addetti ai servizi generali e di supporto al personale educativo devono possedere i requisiti di cui agli *articoli 16 e 17 del Regolamento Regionale 22 Dicembre 2004, n. 13* e, pertanto:

- a) deve possedere il diploma di scuola dell'obbligo;
- b) non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- c) deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

Durante l'orario di lavoro il personale addetto deve mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza, astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed adeguarsi alle regole dell'asilo nido, prestando particolare attenzione al mantenimento di un clima sereno e collaborativo. La mancata osservanza di quanto sopra verrà contestata per iscritto al Fornitore il quale, entro cinque giorni lavorativi, dovrà provvedere ad inviare al Comune soddisfacenti controdeduzioni e comunque a far cessare la situazione contestata. Il personale dovrà portare un cartellino di identificazione con il proprio nominativo; inoltre dovrà presentarsi in servizio indossando le divise da lavoro e i dispositivi di protezione individuale procurati dal

Fornitore e mantenuti in perfetto stato, uguali per tutti e a norma di legge. Il personale eventualmente assente dovrà essere sostituito dal Fornitore con operatori in possesso dei medesimi requisiti.

Il Fornitore deve garantire una adeguata formazione del personale da adibire al servizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia (DGR 2173/02 e ss.mm.ii.).

Dovrà essere garantita a tutti gli addetti la formazione mirata alla crescita e all'aggiornamento professionale, alla sicurezza e igiene del lavoro, alla prevenzione dei rischi presenti, alle misure e procedure adottate per il loro contenimento.

ARTICOLO 10- OBBLIGHI DEL FORNITORE RISPETTO AL PROPRIO PERSONALE

Il Fornitore dovrà dotare il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza previsti e necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza nel pieno rispetto della normativa anti Covid .

Il Fornitore si impegna inoltre:

- a garantire continuità nella presenza del personale assegnato a ciascuna struttura, costituendo la continuità di azione un presupposto fondamentale per un ottimale espletamento del servizio. Qualora invece il servizio si riveli non adeguato, dovrà disporre gli spostamenti necessari;
- a provvedere, ai sensi di legge, alla copertura assicurativa di tutto il personale addetto al servizio;
- a sollevare l'Amministrazione comunale da ogni danno o molestia che dovesse derivarle da fatti comunque dipendenti dall'operato del personale addetto ai servizi e dal funzionamento delle apparecchiature usate, intendendosi pertanto che ogni responsabilità per tali eventi farà capo al Fornitore.

Si richiama l'obbligo di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il Fornitore dovrà armonizzare l'organizzazione del lavoro e le proprie norme di gestione del personale con le regole e le prassi di carattere generale vigenti nel Comune di Ascoli Piceno per gli asili nido (presentabilità e decoro dei lavoratori, necessaria priorità data alle necessità dei bambini nello svolgimento delle mansioni, costante raccordo con le esigenze del personale educativo, ecc.). Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme derivanti da leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ad ogni altra disposizione, già in vigore o che possa intervenire in corso di esercizio, per la tutela materiale dei lavoratori, in particolare secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore in particolare è tenuto a :

- provvedere all'informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio programmato per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività;
- rispettare le norme indicate nel D.Lgs. 81/08 e successive modifiche in materia di gestione delle emergenze; inoltre il personale dovrà attenersi ai piani di evacuazione predisposti per le strutture e partecipare alle relative esercitazioni.

ARTICOLO 11 - PASTI PER GLI ADDETTI

Il personale addetto ai servizi potrà consumare il pasto, con costo a carico dell'Amministrazione Comunale, durante la pausa prevista, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, anche accordandosi direttamente con il Gestore del servizio di ristorazione scolastica del Comune, purché ciò non influisca sui servizi della struttura. Le pause pranzo del personale non rientrano nel monte ore giornaliero richiesto, né nelle fasce orarie di compresenza.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE

È obbligo del Fornitore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile terzi, stipulata con una delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo da parte dell'IVASS, per la copertura dei rischi conseguenti all'espletamento dell'attività previste dall'appalto, per il risarcimento dei danni materiali e/o delle lesioni fisiche cagionate a terzi, all'Amministrazione. La polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), senza limite aggregato annuo, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Fornitore risponderà in proprio delle eventuali manomissioni, rotture di suppellettili e di oggetti vari e di ogni altro danno o mancanza, imputabili al proprio personale. Manomissioni, rotture o danni verranno contestati per iscritto dall'Amministrazione e il Fornitore provvederà entro 7 giorni dalla contestazione ad inviare osservazioni scritte. Qualora le osservazioni non dovessero pervenire o essere giudicate insoddisfacenti, il Fornitore dovrà provvedere al ripristino o alla sostituzione entro i successivi 15 giorni. Qualora il Fornitore non intervenisse direttamente alla riparazione del danno, l'Amministrazione comunale potrà ricorrere alla detrazione della corrispondente somma dal corrispettivo, salva l'applicazione di una penale per inadempimento.

Articolo 13 - ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE - SMALTIMENTO RIFIUTI

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere effettuati con le modalità prescritte dall'azienda incaricata dello smaltimento dei rifiuti urbani. Tali modalità dovranno garantire la salvaguardia da contaminazione ed il rispetto delle norme igieniche. Ove prevista, si effettuerà la raccolta differenziata della carta, del vetro, del materiale secco non riciclabile, delle lattine e della plastica. Le modalità di raccolta potranno subire variazioni, nel caso in cui il Comune di Ascoli Piceno cambi il relativo sistema. Gli operatori sono tenuti a rispettare le norme in vigore per la raccolta porta a porta.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI

È facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli al fine di verificare la conformità del servizio fornito alle prescrizioni di legge, alle condizioni contrattuali e alla coerenza con gli indirizzi educativi adottati. Qualora, in seguito ai controlli di cui sopra, vengano formulate contestazioni, il Fornitore è tenuto ad eliminare immediatamente i disservizi contestati e, qualora lo ritenga, inviare controdeduzioni entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione; in mancanza, o nel caso le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all'applicazione delle penalità secondo quanto previsto contrattualmente.

ARTICOLO 15 - CONSEGNA E GESTIONE DEI LOCALI

All'inizio dell'appalto verrà compiuta, congiuntamente fra Amministrazione e Fornitore, una ricognizione dei locali, degli arredi e delle attrezzature. Tutto quanto preso in consegna dal Fornitore si intende in buono stato, fermo restando quanto sarà eventualmente verbalizzato. Durante il periodo di affidamento il Fornitore si obbliga a mantenere in ottimo stato i locali, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti ed agli arredi senza previa autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 16 - VERIFICHE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Alla scadenza del contratto verrà compiuta ricognizione analoga a quella iniziale e qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature e arredi di proprietà comunale, questi saranno stimati ed addebitati alla ditta, purché non imputabili a normale degrado d'uso.

ARTICOLO 17 - ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto: in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

ARTICOLO 18 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo del servizio è calcolato moltiplicando il prezzo orario previsto per l'esecuzione del servizio, al netto dello sconto offerto dal Fornitore in sede di gara, per le ore di servizio effettivamente prestate dagli addetti.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

ARTICOLO 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 30 comma 5 del d.lgs.50/2016 avverrà con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di esito positivo della verifica di conformità/emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del

Documento Unico di regolarità Contributiva. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del servizio), nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

ARTICOLO 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 21- SICUREZZA – DUVRI

Il Fornitore dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e della vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente al Servizio Asili Nido, ove richiesto; inoltre, su richiesta, dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.

Il Fornitore dovrà procurare al personale tutti i materiali ed eventuali dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali che si rendessero necessari in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché da eventuali sopravvenute disposizioni normative derivanti da Protocolli sanitari anti Covid.

Il Fornitore è tenuto ad osservare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) allegato alla documentazione di gara, che contiene le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza. E' tenuto, inoltre e prima dell'avvio dei servizi, a prendere contatti con l'Amministrazione committente ai fini di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche attraverso sopralluoghi congiunti o revisioni della documentazione in essere, nell'ottica del miglioramento continuo.

Le parti del documento di valutazione del rischio relative alle mansioni svolte presso i nidi da parte del personale del Fornitore (comprehensive delle evidenze relative alle idoneità personali e alle attività formative ed informative) dovranno essere presenti presso il luogo di erogazione del servizio e rese disponibili all'Amministrazione Comunale, in caso di richiesta.

ARTICOLO 22 - PENALITÀ

Il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dall'Amministrazione.

Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità:

- € 100,00 (cento) per l'uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nelle strutture, oltre all'obbligo del risarcimento del danno subito;

- € 100,00 (cento) ogni qual volta un operatore prenda servizio con un ritardo di orario inferiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato;
- € 200,00 ogni qual volta un operatore prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai trenta minuti rispetto a quello concordato;
- € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente;
- € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente del personale ausiliario nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- € 300,00 (trecento) in caso di negato accesso all'asilo nido nei confronti del personale del Servizio Asili Nido, per eseguire controlli e verifiche;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In mancanza di pagamento, da parte del Fornitore, delle sanzioni irrogate, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 23 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

ARTICOLO 24 - DANNI E RESPONSABILITÀ

Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Amministrazione Committente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- g) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) In caso di subappalto non autorizzato;
- i) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- l) Quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- m) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

ARTICOLO 27 - RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Allegati:

- A. Planimetria asilo nido Zerotre;
- B. Planimetria asilo nido Lo Scoiattolo;
- C. DUVRI.

Comune di Ascoli Piceno
Il Dirigente
Avv. Alessandra Cantalamessa